

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 107

DEL 02/03/2021

PROPOSTA N. 1127

DEL 27/01/2021



REGIONE
LAZIO

STRUTTURA	<i>Direzione:</i> SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
PROPONENTE	<i>Area:</i> AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

L.r. 4/2003 e s.m.i. - R.r. 20/2019. Accreditamento istituzionale del Centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in regime non residenziale, denominato "Progetto Amico", sito in via Ezio, n.101, Latina gestito dalla Società Progetto Amico di Meletti Ornella & c. Snc, (P.IVA 01907070591), per l'intera capacità di erogazione della struttura, secondo quanto determinato dalla DGR 979/2020.

(PETRUCCI MARIA ANTONIETTA) (PETRUCCI MARIA ANTONIETTA) (D. RUSSETTI) (M. ANNICCHIARICO)
L'ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

ASSESSORATO	SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	(D'Amato Alessio)
PROPONENTE		L'ASSESSORE
DI CONCERTO		IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>	VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>	IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio (MARCO MARAFINI)

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Data di ricezione: 24/02/2021 prot. 101

ISTRUTTORIA: _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: L.r. 4/2003 e s.m.i. - R.r. 20/2019. Accreditamento istituzionale del Centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in regime non residenziale, denominato “Progetto Amico”, sito in via Ezio, n.101, Latina gestito dalla Società Progetto Amico di Meletti Ornella & c. Snc, (P.IVA 01907070591), per l’intera capacità di erogazione della struttura, secondo quanto determinato dalla DGR 979/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell’Assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 30.12.2020 n. 104430 di conferimento di incarico al dott. Massimo Annicchiarico della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto

VISTI

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e s.m.i concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”;
- il DPCM 29.11.2001 concernente “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza
- la Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e s.m.i.
- il Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 recante: “*Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie: in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale.*”;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z000039 del 8 maggio 2020 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*” che ha disposto che il termine del 31 dicembre 2019, di

cui all'art. 32 del r.r. n. 20/2019 (termine fino al quale le ASL continuavano ad essere competenti anche per le verifiche di accreditamento di cui agli articoli 25 e 26 del medesimo r.r. 20/2019), sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi, tra l'altro, del personale delle Aziende/Enti del SSR ai fini dell'accertamento, in qualsiasi momento, dell'esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;

VISTI inoltre:

- il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: "Adozione in via definitiva del piano rientro "piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2020, con cui è stato disposto, tra l'altro, di approvare il Piano di Rientro della Regione Lazio adottato dal Commissario ad acta con il DCA n. U00018 del 20.01.20 e recepito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 12 del 21 gennaio 2020, subordinatamente al recepimento, mediante deliberazione di Giunta integrativa, da dottarsi entro il termine del 30 marzo 2020 (poi prorogato al 30 giugno 2020), delle ulteriori modifiche richieste dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze con il parere del 28 gennaio 2020;
- il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 che ha adottato il Piano di rientro denominato "*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*" in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il citato parere del 28 gennaio 2020 e definito il percorso volto a condurre la Regione verso la gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e qualificazione da perseguire;
- la DGR n. 406 del 26/06/2020 recante: "Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento";

CONSIDERATO che con il verbale della riunione del 22/07/2020 il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ha ratificato l'uscita della Regione Lazio dal commissariamento;

VISTA la DGR n. 661 del 29.09.2020 recante: "Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2012 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020";

VISTI altresì

- il DCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: "*Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale*". che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell'offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- il DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: "*Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con*

disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011;

- il DCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: "Approvazione del documento "Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale";
- il DCA n. U00467/07.11.2017 recante: "Assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale nel Lazio. Documento tecnico di programmazione";
- il DCA n. U00469/07.11.2017 recante: "Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012"
- il DCA n. U00520/28.12.2018 di riorganizzazione della riabilitazione territoriale;
- il DCA n. U00258/04.07.2019 recante: "Regione Lazio: Piano per il potenziamento delle reti territoriali. Adozione documento tecnico";
- il DCA n. U00101 del 22 luglio 2020 recante "Approvazione del documento tecnico "Criteri di eleggibilità ai percorsi di riabilitazione territoriale"

RICHIAMATO il DCA n. U00159/del 13 maggio 2016 che, per quanto riguarda la definizione del fabbisogno dei trattamenti riabilitativi non residenziali (ambulatoriale – domiciliare) delle strutture sanitarie per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ha disposto:

"REGIME NON RESIDENZIALE (AMBULATORIALE - DOMICILIARE)

..... considerato anche che per la definizione del fabbisogno di trattamenti riabilitativi non residenziali non sono disponibili attualmente parametri e standard di riferimento di carattere nazionale e ritenuto di favorire il riequilibrio dell'offerta sul territorio regionale in ragione della prevalente valenza di prossimità dei trattamenti in argomento si dispone che:

1. le strutture potranno essere autorizzate e accreditate nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, del valore di prossimità, nonché, previa verifica, dell'adeguamento ai requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente;
2. le Aziende Sanitarie, tramite l'accordo contrattuale, regolamentano l'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, delle specifiche esigenze della popolazione di riferimento, salvaguardando un accesso appropriato alle cure e nei limiti dei vincoli di bilancio

Al fine di verificare sia la riduzione della disomogeneità dell'offerta ad oggi rilevata sul territorio regionale, sia la documentata riduzione delle liste di attesa, il percorso avviato dovrà essere annualmente monitorato in termini quantitativi e qualitativi, attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi correnti nonché dei sistemi di valutazione aziendali. ";

VISTA la DGR n. 979 del 11.12.2020 recante: "Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 relativo ai requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Approvazione del verbale di intesa tra la Regione Lazio e le Associazioni di categoria sul sistema di remunerazione e sulle tariffe delle prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di mantenimento rivolte a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, ex art. 11 della L. 241/1990"

TENUTO CONTO che la citata delibera ha stabilito, che

- verrà autorizzata la funzione ambulatoriale/domiciliare nel rispetto della capacità recettiva strutturale del centro di riabilitazione secondo quanto stabilito dall'Allegato A) par. 8.1.a Requisiti strutturali e seguenti e dal par. 8.2.a requisiti strutturali e tecnologici per le attività domiciliari;

- l'autorizzazione all'esercizio verrà rilasciata sulla base della richiesta di un nucleo minimo di operatori, da adeguare e rapportare a cura della struttura assicurando personale in quantità coerente e proporzionale alle attività concretamente rese dalla struttura; la verifica dei requisiti organizzativi in rapporto ai volumi di attività verrà effettuata dalla ASL in sede di contrattualizzazione;
- i requisiti per il livello non residenziale sono aggiornati in relazione alla durata dell'accesso pari a 50 minuti, con effettiva assistenza non inferiore e 45 minuti;
- il soggetto erogatore in possesso di titolo autorizzativo potrà presentare istanza di accreditamento e verrà accreditato per il/i livello/i assistenziale/i richiesto/i secondo il DCA n. U00159/2016 previa verifica positiva sul fabbisogno da parte della ASL competente per territorio;
- la quantità di prestazioni erogabili verrà regolamentata attraverso l'accordo contrattuale al fine di dare piena attuazione al principio della committenza;

TENUTO CONTO altresì che

- l'efficacia della DGR 979/2020 è subordinata alla ripresa della piena validità ed efficacia del DCA 101/2020 che disciplina i criteri di eleggibilità dei pazienti e governa le nuove modalità di accesso all'attività riabilitativa atteso che avverso il DCA n. U00101 del 22 luglio 2020 è pendente davanti al TAR Lazio il ricorso iscritto al RG n. 9121/2020 promosso dall'associazione di categoria FOAI (unitamente ad altro soggetto);
- che in sede cautelare il medesimo TAR con ordinanza 7315/2020 ha statuito che *“Considerato impregiudicata ogni valutazione sulle specifiche questioni di merito, che nel bilanciamento degli opposti interessi appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente – ed in particolare la necessità di non compromettere il buon esito dei processi riabilitativi al fine di pervenire alla fase della decisione di merito re adhuc integra”* ed ha accolto la domanda cautelare sospendendo l'efficacia dell'atto impugnato fino alla definizione nel merito del ricorso;
- che con nota prot. n. 49346 del 19.01.2021 l'Amministrazione ha chiesto all'Avvocatura Regionale di proporre appello cautelare per la riforma nel più breve tempo possibile dell'Ordinanza TAR Lazio n. 7315 del 24.11.2020;
- che comunque, il ricorso avverro il DCA 101/2020 non impatta sul presente provvedimento e che, pertanto, si procederà all'accreditamento per funzione;

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti relativi al Centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato “Progetto Amico”, sito in via Ezio, n.101, Latina, gestito dalla Società Progetto Amico di Meletti Ornella & c. Snc, sede legale in via dei Volsci, Latina (P.IVA 01907070591):

- DCA n. U00499 del 19.12.2013 di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento;
- DCA n. U00098 del 28.03.2018 di ampliamento delle attività autorizzate presso il citato centro ambulatoriale e domiciliare (n. 58 trattamenti/die ambulatoriali e n. 96 trattamenti/die domiciliari);

PREMESSO che

- a) con nota prot. n. 242930 del 26.04.2018 la Società Progetto Amico di Meletti Ornella & c. Snc sede legale in via dei Volsci Latina (P.IVA 01907070591) ha presentato istanza di

accreditamento per gli ulteriori trattamenti non residenziali rivolti a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, oggetto di ampliamento con il DCA n. U00098/2018;

- b) con nota prot.n. 332900 del 05.06.2018 la richiesta è stata trasmessa alla Asl di Latina ai fini della valutazione sul fabbisogno di assistenza riabilitativa e, se positiva, della verifica sul possesso da parte del centro dei requisiti ulteriori di accreditamento;

PRESO ATTO della nota prot.n.43234/2019 (acquisita al prot. reg. n. 1047949 del 24.12.2019) con la quale la Asl di Latina – acquisito il parere 2623/2019 degli uffici preposti, ha rappresentato che tale richiesta risulta compatibile con una prima analisi del fabbisogno aziendale ed ha attestato il possesso dei requisiti ulteriori ai fini dell'ampliamento dell'accreditamento istituzionale dei trattamenti ambulatoriali e domiciliari di cui al DCA n. U00098/2018 presso il “Centro di riabilitazione Progetto Amico”, sede in via Ezio, 101, gestito dalla Società Progetto Amico di Meletti Ornella & c. Snc, sede legale in via dei Volsci, Latina, nonché della nota n. 2623/2019 della Asl medesima;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta dalla Società Progetto Amico di Meletti Ornella & c. Snc, risulta, pertanto, conforme a quanto richiesto dalle vigenti previsioni normative e che la competente struttura della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, ha svolto con esito favorevole le verifiche e l'attività istruttoria di cui all'art. 14, comma 3, della L.r. n. 4/2003 e di cui agli artt. 20 e ss. del R.r. n. 20/2019, necessarie al rilascio del provvedimento richiesto;

RITENUTO, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto ed in virtù dei pareri della Asl di Latina rilasciare, ai sensi dell'art. 14 della L.r. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 26 del R.r. 20/2019, l'ampliamento dell'accreditamento al Centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato “Progetto Amico”, sito in via Ezio, n.101, Latina, gestito dalla Società Progetto Amico di Meletti Ornella & c. Snc, sede legale in via dei Volsci, Latina (P.IVA 01907070591), per l'intera capacità di erogazione della struttura;

TENUTO CONTO altresì

- che l'Azienda è deputata ai sensi del DCA n. U00159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti non residenziali (ambulatoriali e domiciliari) nell'ambito della capacità della struttura;
- che, ai sensi della L.R. n.4/2003 art. 14 comma 7 e del R.R. n.20/2019 art. 26, comma 6 l'accreditamento viene rilasciato in via temporanea ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo; l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneo concesso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.502/1992, art. 8 quater, comma 7;
- che l'Azienda Asl di Latina competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l'Azienda e comunque relazionato alla disponibilità delle risorse economiche;
- la quantità di prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale verrà determinata dalla ASL competente per territorio attraverso l'accordo contrattuale;
- la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinque del D. Lgs n. 502/92 e

comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

- l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali;

CONSIDERATO che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni suseposte che integralmente si richiamano:

di rilasciare, ai sensi dell'art. 14 della L.r. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 26 del R.r. 20/2019, l'accreditamento al Centro di riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale denominato "Progetto Amico", sito in via Ezio, n.101, Latina, gestito dalla Società Progetto Amico di Meletti Ornella & c. Snc, sede legale in via dei Volsci, Latina (P.IVA 01907070591), per l'intera capacità di erogazione della struttura, secondo quanto determinato dalla DGR 979/2020.

Il Legale rappresentante p.t. della Società Progetto Amico è il sig. Fabio Menna nato a Latina l'11.01.1963.

L'Azienda è deputata ai sensi del DCA n. U00159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti non residenziali (ambulatoriali e domiciliari) nell'ambito della capacità della struttura.

La quantità di prestazioni erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale verrà determinata attraverso l'accordo contrattuale.

Ai sensi della L.r. n.4/2003 art. 14 comma 7 e del R.r. n.20/2019 art. 26, comma 6 l'accreditamento viene rilasciato in via temporanea ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo; l'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneo concesso, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.502/1992, art. 8 quater, comma 7.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5 L.R. n. 4/2003, l'accreditamento ha validità per il periodo di vigenza del piano sanitario regionale e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di rilascio.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinque del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

L'Azienda Asl di Latina competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l'Azienda e comunque nei limiti delle risorse economiche disponibili.

L'accertamento del possesso e/o mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati ai fini del rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della

Regione Lazio, rimane in capo alle Amministrazioni, agli enti e o ed agli organismi comunque denominati competenti al relativo rilascio o alla relativa vigilanza.

Il presente provvedimento, pertanto, potrà essere revocato ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

La struttura accreditata è tenuta ad osservare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/2003 s.m.i. ed al Regolamento Regionale 20/2019, in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.

L'azienda competente per territorio è tenuta alla vigilanza ai sensi della L.R. 4/2003 e smi e del R.R. n. 20/2019.

Resta fermo quanto stabilito dal DCA n. U00499/2013 e DCA n. U00098/2018.

La Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a comunicare tempestivamente il presente provvedimento alla Società Progetto Amico, alla Asl di Latina, al Comune di Latina nonché all'Ordine dei Medici di Latina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BUR della Regione Lazio

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia